

# Nolo a caldo e responsabilità solidale: i chiarimenti del Ministero

Sonia Colantonio e Alessia Di Benedetto Funzionari del Ministero del lavoro  
Direzione generale per l'attività ispettiva

 Il Ministero del lavoro risponde ad un interpellato sul regime di responsabilità solidale ex art. 35, c. 28, legge n. 248/2006 con riferimento al contratto di nolo a caldo, ossia al noleggio o alla concessione in uso di un macchinario e dell'operatore o conducente addetto

**Ministero del lavoro**  
**Risposta a interpellato 27.1.2012, n. 2**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpellato n. 2 del 27 gennaio 2012 ha esaminato la problematica afferente alla possibile applicazione del regime della responsabilità solidale, di cui all'art. 35, comma 28, del Dl n. 223/2006, conv. nella legge n. 248/2006, ai fini del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell'espletamento dei lavori.

In particolare, la nota ministeriale ha affrontato la questione relativamente alla tipologia contrattuale del nolo a caldo, nell'ipotesi in cui lo stesso sia stipulato in misura eccedente il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate.

Il Ministero del lavoro, in assenza di una definizione normativa esplicita concernente la tipologia contrattuale in analisi, traendo le mosse dalla ricostruzione di tale fattispecie operata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenzia i requisiti paradigmatici del nolo a caldo, differenziandoli da quelli che connotano, invece, i contratti di appalto e subappalto disciplinati dagli articoli 1655 e ss. c.c.

In proposito, la risposta ad interpellato chiarisce che l'istituto del nolo a caldo, diversamente da quanto avviene nell'esecuzione dei rapporti negoziali dell'appalto e del subappalto, si caratterizza per la messa a disposizione, da parte del locatore, esclusivamente del macchinario ed eventualmente dell'operatore addetto al suo utilizzo, senza alcun coin-

volgimento nella gestione dell'attività produttiva e dell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

In forza della suddetta distinzione tra queste figure contrattuali, nonché in linea con la lettera dell'art. 118, Dlgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l'amministrazione sottolinea che, sebbene la normativa concernente il meccanismo della responsabilità solidale sia «evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo», escludendo ovviamente l'uso «sfunzionale» di quest'ultima fattispecie contrattuale, occorre tenere presenti le conclusioni elaborate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6208/2008.

In particolare, ci si riferisce alle affermazioni della Cassazione nella parte in cui delinea la possibilità di applicare il regime di responsabilità solidale, nonché altre eventuali garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, anche ad altre figure contrattuali, sebbene nel caso concreto non si riscontri un vero e proprio contratto di appalto o di subappalto.

In definitiva, il Ministero del lavoro sembra suggerire una interpretazione delle disposizioni normative in commento che, superando il mero dato letterale, privilegia una logica che ponga al centro del sistema i diritti fondamentali del lavoratore.

## **Problematiche applicative in materia di appalto**

Nell'attuale mercato produttivo e del lavoro, si assiste al consolidarsi della prassi per cui numerose imprese affidano alcune attività o parti di esse a soggetti diversi, estranei al proprio ciclo produttivo, per l'organizzazione, l'esecuzione ed il buon risultato dell'opera appaltata.

Il cd. processo delle esternalizzazioni, o meglio di out-sourcing, trasforma il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore da quello che normalmente è un rapporto bilaterale ad un rapporto di tipo trilaterale. Più precisamente, nella tipologia contrattuale dell'appalto di opere o servizi, sia l'appaltatore/datore di lavoro che l'appaltante/committente sembrano entrambi fruire della prestazione lavorativa

Federimorchiatori ha chiesto un parere in ordine al contemperamento del diritto ai permessi con il buon andamento dell'attività imprenditoriale «anche in considerazione degli (...) obblighi derivanti dalla (...) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all'assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare».

Sul punto il Ministero ribadisce anzitutto quanto aveva già chiarito con la citata risposta ad interpellato n. 31/2010 evidenziando la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

A ciò il Ministero aggiunge tuttavia che occorre tenere in debito conto la circostanza secondo cui l'attività svolta dai datori di lavoro rappresentati

dalla Federimorchiatori «è in regime di concessione esclusiva e, al pari del diritto all'assistenza del disabile, presiede beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare».

Tali premesse, volte ad evidenziare pertanto una pari dignità di beni tutelati dalla Carta, portano ad una soluzione pressoché necessaria: quella di giungere ad accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Gli accordi dovranno individuare «in ogni caso» una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l'armamento e l'equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall'Autorità marittima per motivi di sicurezza.

Ciò che dunque costituisce il «valore aggiunto» rispetto al passato sta nella necessità di un contemperamento del diritto ai permessi con quello di assicurare il servizio in mare, senza che uno prevalga sull'altro; contemperamento che non è possibile assicurare se non attraverso un preventivo accordo tra lavoratori e datori di lavoro.

## Il testo della risposta a interpellato

La Federimorchiatori ha avanzato richiesta di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell'art. 33 della legge n. 104/1992. Più in particolare l'istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale «anche in considerazione degli (...) obblighi derivanti dalla (...) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all'assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare».

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La problematica è stata in parte affrontata con risposta ad interpellato n. 31/2010 nel quale l'istante poneva alcune questioni legate:

- alla sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal lavoratore avente diritto;
- alla individuazione di chi - datore di lavoro o dipendente - stabilisce le date di fruizione del permesso;
- alla facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso.

A tali problematiche la Scrivente aveva risposto eviden-

### Ministero del lavoro

#### Risposta a interpellato 27 gennaio 2012, n. 1

**Oggetto:** Interpellato ex art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992

ziando tra l'altro la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste

il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

Soluzioni analoghe possono trovarsi anche in relazione a quanto richiesto dalla Federimorchiatori, tenendo tuttavia in debito conto che l'attività svolta dai datori di lavoro rappresentati è in regime di concessione esclusiva e, al pari del diritto all'assistenza del disabile, **presiede beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.**

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, **in ogni caso**, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l'armamento e l'equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall'Autorità marittima per motivi di sicurezza.

espletata dai dipendenti dell'appaltatore. In tale ottica, si riscontra talvolta un fittizio decentramento produttivo ovvero una forma di *escamotage* del «committente-effettivo utilizzatore» finalizzata a reperire mere energie lavorative, pur in mancanza dell'assunzione delle conseguenti responsabilità gravanti sul datore di lavoro, con inevitabili ripercussioni sui profili della responsabilità del datore e di tutela del lavoratore.

Si fa riferimento, in particolare, agli obblighi di natura patrimoniale, previdenziale, assicurativa, fiscale, nonché ai diversi adempimenti, quali comunicazioni, denunce, formazione ecc., cui il datore di lavoro è tenuto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Alla suddetta problematica, peraltro affrontata dal Ministero con circolare n. 5/2011, si aggiunge un'ulteriore questione connessa all'utilizzo dell'istituto dell'appalto, afferente al regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.

### Il regime della responsabilità solidale

L'art. 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, come risultante dalle modifiche operate con l'introduzione dell'art. 6, comma 1, del Dlgs n. 251/2004 nonché dell'art. 1, comma 911, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), disciplina il regime di responsabilità operante nell'ipotesi di contratto di appalto di opere e di servizi, stipulato tra soggetti privati, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto stesso.

La citata norma contempla la responsabilità solidale del committente, datore di lavoro con o senza qualifica di imprenditore, e dell'appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori dipendenti di questi ultimi, per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali dovuti.

Occorre, altresì, tener conto della specifica disposizione normativa di cui all'articolo 35, comma 28, Dl n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006 (decreto Bersani), il cui campo di applicazione riguarda sia gli appalti pubblici che gli appalti privati, prevedendo la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore in relazione all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali, al versamento dei contributi previdenziali, al versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A tale ultimo proposito, occorre precisare che il meccanismo delineato dall'art. 35 non va a sosti-

tuire o ad abrogare il regime di solidarietà negli appalti privati previsto dall'art. 29, Dlgs n. 276/2003, ma ad integrarlo e completarlo, nonché ad estendere la responsabilità solidale anche per l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

### Differenze tra il nolo a caldo, l'appalto ed il subappalto

Lo schema contrattuale inerente al subappalto comporta che l'appaltatore affidi ad un terzo l'esecuzione parziale o totale dell'opera o del servizio che si è impegnato a compiere in virtù di un precedente contratto di appalto.

L'elemento che contraddistingue il contratto di subappalto è, pertanto, la relazione di accessorietà intercorrente con il contratto di appalto originariamente stipulato, nonché il collegamento funzionale tra i due contratti tale che i rapporti sottostanti abbiano un oggetto quale l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura in tutto o in parte coincidente.

Tra le fattispecie contrattuali aventi caratteristiche simili al subappalto, sono annoverabili la fornitura con posa in opera e il nolo a caldo. La prima tipologia integra una forma di somministrazione connessa ad una prestazione di *facere*, consistente nella messa in opera del bene fornito.

Diversamente, la fattispecie del «nolo», figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, riconducibile nell'alveo della disciplina civilistica afferente al contratto di locazione (1571 e ss. c.c.), ha ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l'eventuale prestazione lavorativa di un operatore.

Nello specifico, mentre il cd. nolo a

freddo consiste esclusivamente nella locazione o noleggio del macchinario, il nolo a caldo ha come oggetto lo «svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all'utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene» (cfr. sentenze Cass. penale, sez. IV, nn. 23604, 34327, 41791/2009).

Nell'ambito delle ipotesi afferenti alla tutela prevenzionistica di cui al Dlgs n. 81/2008, la giurisprudenza ha, altresì, enucleato i requisiti idonei ai fini della qualificazione della tipologia contrattuale atipica del nolo a caldo, evidenziando i tratti distintivi, tra quest'ultima e i contratti tipici dell'appalto e del subappalto (artt. 1655 e ss. c.c.).

In altri termini, nelle tipologie dell'appalto e del subappalto, il rapporto obbligatorio si configura in modo che l'appaltatore e l'eventuale subappaltato-

*Affrontata l'ipotesi in cui il contratto sia stipulato in misura eccedente il 2% dell'importo delle prestazioni affidate*

re risultano vincolati al compimento di un'opera ovvero alla prestazione di un servizio, mediante l'organizzazione degli strumenti materiali, nonché della gestione dell'attività lavorativa ai fini della realizzazione di un risultato produttivo autonomo. Nella fattispecie del nolo, invece, il locatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione il macchinario e, talvolta, l'adetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna interferenza nel ciclo produttivo e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

## Conclusioni

La nota ministeriale richiama l'art. 118, Dlgs n. 163/2006, che stabilisce un peculiare regime autorizzatorio per i **contratti di subappalto in senso stretto**, quali contratti di tipo derivato dallo schema legale dell'appalto.

Il comma 11 dell'articolo innanzi menzionato disciplina i cosiddetti contratti simili in relazione ai quali prevede che *«ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati»*.

Dalla lettura della norma, in linea con i profili distintivi precedentemente richiamati, sembrerebbe evincersi che il legislatore ha disposto l'equiparazione tra le figure del subappalto e del nolo a caldo eccedente determinate soglie **ai soli «fini del presente articolo» ovvero limitatamente alla disciplina autorizzatoria dei sub affidamenti nell'ambito degli appalti pubblici, nella misura in cui ricorrano entrambe le condizioni ivi indicate**. Tale equiparazione non appare, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.

Alla luce di tali considerazioni, si potrebbe ritenere che il **regime di responsabilità solidale di cui**

**all'articolo 35, comma 28, legge n. 248 del 2006, in quanto esplicitamente riferito ai contratti di appalto e subappalto, non possa trovare applicazione con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo anche se eccedenti la soglia del 2% rispetto all'importo delle prestazioni affidate.**

La risposta ad interpello, in tal senso, afferma, infatti, che *«la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo»*, segnalando tuttavia l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6208/2008, citata, nella misura in cui si privilegia la tesi di un'estensione del regime della solidarietà, qualora ciò sia necessario al fine di garantire i diritti fondamentali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni negoziali non qualificabili formalmente in termini di appalto o subappalto.

In particolare, la Suprema Corte, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra un consorzio e le imprese consorziate assegnatarie dei lavori, sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto, ha affermato che *«per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva dei dipendenti dell'impresa nei confronti del sub committente giusta il condiviso principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno nei confronti del committente una azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del sub committente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass. n. 12048/2003)»*.

La nota ministeriale richiama, altresì, la sentenza di merito con la quale il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso di un lavoratore, dipendente di una società di autotrasporto di ghiaia e terra, che aveva convenuto in giudizio, in qualità di obbligati solidali ai sensi dell'art. 29 Dlgs n. 276/2003, la committente principale dell'appalto e la società

subcommittente, chiedendone la condanna al pagamento delle retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro subappaltatore.

Le convenute hanno eccepito entrambe l'inapplicabilità dell'art. 29 Dlgs n. 276/2003, contestando la qualificazione come appalto (e subappalto) del contratto intercorso tra le medesime ed il datore di lavoro del ricorrente e affermando trattarsi invece di nolo a caldo.

Il Tribunale adito ha respinto l'eccezione, ritenendo sussistente un vero e proprio appalto ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, con conseguente responsabilità solidale dell'appaltatrice e della subappaltatrice in ordine al pagamento dei crediti retributivi del lavoratore.

In particolare, il Giudice afferma che per l'esecuzione del servizio di trasporto era necessario «non solo il nolo di un automezzo, ma anche la prestazione d'opera di un guidatore e cioè l'organizzazione di capitale e lavoro», che «esisteva la gestione a rischio

dell'appaltatore» e che «eventuali ingerenze del committente nell'esecuzione del servizio non sembrano incompatibili con la disciplina dell'appalto e con i poteri dalla stessa accordati al committente». Il Giudice inoltre conclude rilevando come «la fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante».

In merito all'apertura della nota ministeriale, per quanto attiene al riconoscimento della primaria tutela dei diritti del lavoratore, a prescindere dal *nomen iuris* del contratto in essere, si potrebbe, tuttavia, riflettere in ordine al fatto che, mentre per i diritti retributivi risulta evidente l'esigenza di salvaguardare la posizione del lavoratore, analoga considerazione sembrerebbe difficilmente sostenibile con riferimento agli obblighi delle imprese nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

## Il testo della risposta a interpello

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 35, comma 28, del Dl n. 223/2006 (conv. da legge n.

248/2006), concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori.

In particolare, l'istante chiede se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente-noleggiatore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre sottolineare che la fattispecie del «nolo» è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l'eventuale prestazione lavorativa di un operatore.

In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l'istituto in esame viene inquadrato, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle due tipologie del «nolo a freddo» e

### Ministero del lavoro

#### Risposta a interpello 27 gennaio 2012, n. 2

**Oggetto:** Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Contratto di nolo a caldo eccedente il 2% dell'importo delle prestazioni affidate - Responsabilità solidale ex art. 35, comma 28, legge n. 248/2006

del «nolo a caldo». La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore,

addeito all'utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (cfr. sentenze Cass. penale, sez. IV, nn. 23604, 34327, 41791/2009).

La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano gli elementi utili ai fini della qualificazione della fattispecie concreta in termini di nolo a caldo, nonché la differenza esistente, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito dalle parti al rapporto negoziale, tra quest'ultima e gli schemi contrattuali dell'appalto e del subappalto (artt. 1655 c.c. e ss.).

Nello specifico, l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un'opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l'attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.

Diversamente, nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed, eventualmente, l'addeito al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

La distinzione operata dalla giurisprudenza, sia pure ai fini della corretta applicazione delle tutele prevenzionistiche di cui al Dlgs n. 81/2008, trova conferma nelle disposizioni normative contenute nel Dlgs n. 163/

2006, concernenti la disciplina regolatoria in materia di contratti pubblici.

L'art. 118 del Dlgs citato contempla, infatti, uno specifico regime autorizzatorio per i contratti di subappalto in senso stretto, intesi quali contratti derivati in virtù dei quali l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione, in tutto od in parte, del servizio assunto.

La disposizione prevede altresì, al comma 11, in relazione alle altre categorie di subcontratti - aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e noli a caldo - l'applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del subappalto se ricorrano determinati presupposti, ossia il contratto sia di importo superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Da quanto sopra emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale **è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo** (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.

Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l'art. 141, comma 4, Dpr n. 554/1999, in virtù del quale l'affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l'intenzione del Legislatore, secondo un'interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell'appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.

Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui «le fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa *ratio* di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante» (Trib. Bologna, 22 novembre 2009).